



**COMUNE DI MEZZAGO**  
Provincia di Monza e della Brianza

COPIA

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 14 DEL 28-03-2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018.**

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di Marzo, alle ore 21:00, presso la Sala Consiliare, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
MONTI GIORGIO	X		RE CECCONI PIERANTONIO	X	
FUMAGALLI GIULIA	X		CATTANEO VERONICA	X	
BALICE VALENTINA	X		MACCHIAVELLI LORENZO ROBERTO	X	
DOZIO CLAUDIO	X		DI VITO EMANUELE	X	
CEREDA DAVIDE	X		COLOMBO NICOLO'		X
BIFFI DARIO	X		VILLA ROBERTA MARIA		X
BONANOMI MICHELE ANGELO	X				

Numero totale **PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2**

Partecipa alla seduta dott.ssa LUCIA PEPE, SEGRETARIO COMUNALE.

Il sig. GIORGIO MONTI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno.

Vengono confermate le aliquote rispetto allo scorso anno.

Il Sindaco ricorda che, per scelta, l'amministrazione di Mezzago ha deciso di caricare il tributo maggiormente sulle attività produttive, in modo da dare la possibilità a queste ultime di detrarlo dalle tasse, creando quindi un piccolo vantaggio, sia per esse che per gli altri utenti.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, che con riferimento alla TASI, ha previsto l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9, ricomprendendo in tale definizione tutti gli immobili considerati assimilati all'abitazione principale in forza di legge;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 9.2.2018, che ha differito al 31/03/2018 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2018-2020;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con propria deliberazione n. 21 in data 01.09.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;

- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- il Comune può superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1 della legge 205/2017, il quale stabilisce che "Per l'anno 2018, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del citato articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2016 e 2017";

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

VISTO che la legge di bilancio 2018, L. 27.12.2017 n. 205, all'art. 1, comma 37, ha prorogato tale sospensione fino al 31/12/2018, confermando per il 2018 di fatto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali;

VISTA in merito la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27.03.2017 con la quale venivano fissate le aliquote TASI per l'anno 2017;

RITENUTO di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2018, nella misura seguente:

ALIQUOTE:

1 ‰	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u>
3,3 ‰	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati
3,0 ‰	<u>PER GLI IMMOBILI ad uso produttivo classificati del gruppo catastale D (esclusi D5 e D10)</u>
0 ‰	<u>PER TUTTE LE ALTRE UNITA' IMMOBILIARI NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE SOPRA ELENcate</u>

TENUTO CONTO che le aliquote rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

TENUTO CONTO che il comma 688 art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 stabilisce che il versamento della TASI deve essere effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, lasciando, al contribuente, la facoltà di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n.9; contrari n. 2 (Macchiavelli – Di Vito), astenuti n. /, espressi nei modi e nelle forme di legge da n. 11 Consiglieri presenti.

## DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2018 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

	DESCRIZIONE
1 ‰	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u>
3,3 ‰	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati
3,0 ‰	<u>PER GLI IMMOBILI ad uso produttivo classificati del gruppo catastale D (esclusi D5 e D10)</u>
0 ‰	<u>PER TUTTE LE ALTRE UNITA' IMMOBILIARI NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE SOPRA ELENcate</u>

2) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;

3) Di determinare per l'anno 2018 le percentuali del tributo dovuto nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tassazione sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale dell'immobile, nelle seguenti misure:

- 10% del tributo a carico dell'occupante dell'unità immobiliare
- 90% del tributo a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale così come disposto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4033/20104 del 28/02/2014;

Successivamente, con voti n. favorevoli n.9; contrari n. 2 (Macchiavelli – Di Vito), astenuti n. /,

## DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.

delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

**COMUNE DI MEZZAGO**  
Provincia di Monza e della Brianza

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE  
RIGUARDANTE: **APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL  
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018.**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, responsabile del Settore RAGIONERIA - TRIBUTI, formula il proprio parere  
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Mezzago, lì 21-03-2018

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
*BIELLA GIOVANNA*

DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 0 del 00 0000
---

**COMUNE DI MEZZAGO**  
Provincia di Monza e della Brianza

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE  
RIGUARDANTE: **APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL  
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018.**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, responsabile del Settore RAGIONERIA - TRIBUTI, formula il proprio parere  
Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Mezzago, lì 21-03-2018

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
*BIELLA GIOVANNA*

DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 0 del 00 0000
---

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*F.to GIORGIO MONTI*

IL SEGRETARIO  
*F.to LUCIA PEPE*

---

N. 14 Reg. Atti Pubblicati

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....

Lì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to dott. LUCIA PEPE*

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data .....

Lì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to dott. LUCIA PEPE*

Copia conforme all'originale per estratto, ad uso amministrativo